

Prot. 3836 del 10.11.2010
Integrato e riveduto il 08.09.17

A tutte gli studenti e le famiglie

Comunicazione

OGGETTO: "Limiti della sorveglianza, *culpa in educando* e danno erariale".

La presente ha il fine di prevenire danni alle persone ed alle cose che spesso sono generate da comportamenti non consoni al contesto educativo della scuola. Consapevole delle responsabilità che gravano sull'amministrazione relativamente ad una sorveglianza inefficace, questa iniziativa vuole stimolare una costruttiva interazione con la componente familiare che resta sempre, per la nostra Costituzione, la guida principe ad ogni comportamento sociale e civile. Nelle nostre classi (come in tutte le scuole) esistono condizioni di fragilità relazionali che spesso inducono a reazioni incontrollate e fuori misura se non "educate" all'origine. E' a tutti noto come fenomeni quali il bullismo, l'emarginazione e l'esclusione siano portatori di gravi handicap nelle relazioni fra studenti: per questa ragione invito tutte le famiglie a riflettere con i propri figli sulle conseguenze di certi atteggiamenti e sulla necessità di evitarne la diffusione, magari rivolgendosi ai propri insegnanti o a questa stessa Presidenza.

Danni alle persone

Vorrei ricordare alle SS. LL. la responsabilità che grava in caso di danno alle persone e pertanto che provvedessero ad illustrare ai propri figli l'eventuale ricaduta delle loro azioni sulla potestà genitoriale.

La giurisprudenza di legittimità stabilisce che, nelle ipotesi di fatti illeciti, commessi da alunni durante l'orario scolastico, sussiste la responsabilità concorrente del genitore ex art. 2048 c.c., il quale non abbia saputo impartire un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti ed ancora che il genitore debba accertarsi che il minore abbia assimilato l'educazione ricevuta, che il medesimo tenga una condotta abituale conforme ai precetti impartitigli.

La Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000) stabilisce che "l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), **ma non anche da quella di culpa in educando**, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti". **Il genitore, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica relativa al fatto del figlio-alunno, deve superare la presunzione di culpa in educando ex art. 2048 c.c., attraverso la prova liberatoria.** Quest'ultima consiste nel dimostrare "di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore ha rivelato" (v. Cass. civ. n. 7247 del 6 dicembre 1986).

Per tradurre in termini concreti quanto qui si riferisce, questa Presidenza ha trasmesso con vigore direttive su alcuni divieti a cui tutti, allievi e personale, devono attenersi:

E' VIETATO IL CONTATTO FISICO ANCHE SE MOTIVATO DAL GIOCO, spesso si degenera in atteggiamenti violenti che anticipano ipotesi di reato a carico degli adulti, si invita a considerare questo divieto come un'occasione per educare alla legalità. A tale proposito si ricorda che la nozione della responsabilità "*per contatto*" è stata elaborata con riferimento a comportamenti di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.

E' VIETATO SOSTARE O IMPEGNARE GLI SPAZI DESTINATI ALLE VIE DI FUGA (per es., per ragioni di sicurezza è fatto divieto transitare sulle scale antincendio);

E' VIETATO FUMARE IN OGNI LUOGO DELLA STRUTTURA, naturalmente, per una efficace educazione alla salute. A tale proposito si rammenta che (*nota ministeriale n. 151/2005*)

- Il divieto interessa sicuramente le aule scolastiche, ma anche tutti gli altri locali della scuola "aperti al pubblico" (cioè androni, atrii, corridoi, bagni, stanze ad uso ufficio, presidenza, segreteria, sala collegio, aula magna, biblioteche, ecc.). In definitiva, il divieto si estende all'intero complesso scolastico e sue pertinenze, escluse soltanto le parti eventualmente situate completamente all'aperto o destinate ad "area fumatori".

La *nota ministeriale n. 151/2005* osserva che il divieto in questione, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, acquista ulteriore significato e valenza in quanto intimamente connesso con temi di grande importanza ed attualità quali la tutela della salute individuale e collettiva, l'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell'altrui persona, le corrette relazioni umane e sociali. Tali temi, strettamente correlati allo sviluppo della persona umana e alla formazione dei cittadini, in coerenza con la funzione della scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, debbono tradursi in vere e proprie regole morali e costituire oggetto di comportamenti consapevoli e condivisi.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ASSUMERE (O POSSEDERE) FARMACI.

A tale proposito si rammenta che (**Ministero PI, Nota 25.11.2005, prot. n. 2312: Somministrazione farmaci in orario scolastico**):

Art. 2 - Tipologia degli interventi

La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 4 - Modalità di intervento

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94.

Art. 5 - Gestione delle emergenze

Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

E' VIETATA L'ENTRATA NELLA (E L'USCITA DALLA) SCUOLA CON MOTORI ACCESI. E' VIETATO IL PARCHEGGIO DEI CICLOMOTORI SULLA RAMP: E' CONCESSO SOLAMENTE NELL'AREA DEDICATA.

Danni materiali

In questo caso l'amministrazione interviene e rimuove condizioni di rischio per la persona, provvede ad interventi di riparazione e di ripristino dei danni provati sulle cose. Come sapete le scelte politiche si orientano sempre di più al taglio della spesa pubblica, il che significa finanziamenti sempre più ridotti per le scuole. Al fine di responsabilizzare gli studenti al rispetto della "*res publica*" in caso di danno si procederà ad un'istruttoria al fine di individuare il responsabile che risponderà tramite le SS.LL. del danno. Qualora l'istruttoria non fosse esaustiva si provvederà all'imputazione della spesa alla classe o, eventualmente, all'intero piano interessato. Si ricorda che la "cosa pubblica" è proprietà della collettività ed è opportuno che gli studenti ravvisino la responsabilità che anche in questo caso ricade sulla potestà dei propri genitori.

La scuola collabora con le forze dell'ordine continuamente con interventi formativi dedicati.

Un saluto cordiale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arturo Marcello Allega